

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 137/1999****del 5 novembre 1999****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999<sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/571/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini<sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/573/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana<sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/711/CE della Commissione, del 24 novembre 1998, che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana<sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/739/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica<sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/740/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998, recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica<sup>(6)</sup>.
- (7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 142 (decisione 97/20/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **398 D 0571:** Decisione 98/571/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 42).»

(1) GU L 296 del 23.11.2000, pag. 1.  
(2) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 42.  
(3) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 49.  
(4) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 58.  
(5) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 64.  
(6) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 65.

*Articolo 2*

Al punto 1 (decisione 97/296/CE della Commissione) della parte 8.3.3 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i seguenti capoversi:

- «— **398 D 0573**: decisione 98/573/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 49).
- **398 D 0711**: decisione 98/711/CE della Commissione, del 24 novembre 1998 (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 58).»

*Articolo 3*

Al punto 107 (decisione 95/328/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

- «— **398 D 0739**: Decisione 98/739/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998 (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 64).»

*Articolo 4*

Al punto 124 (decisione 96/333/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

- «— **398 D 0740**: Decisione 98/740/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998 (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 65).»

*Articolo 5*

I testi delle decisioni 98/571/CE, 98/573/CE, 98/711/CE, 98/739/CE e 98/740/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 7*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN

---